21

P E R

D. Baldassarre Paliotti, e per li chiamati al fedecommesso del qu. D. Ignazio Paliotti

C O N T R O

D. Luigi Palmieri:

NEL S. R. C. A RUOTE GIUNTE:

Illustre Conte D. Gio: Battista Dentice Regio Consigliere, e Commessario,

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

Scrivano Tanso:

Digitized by Google

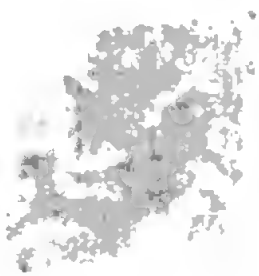

Digitized by Google

J. M. J.

D. Luigi Palmieri qual padre, e legittimo amministratore di Michele suo figlio impubere, ha preteso in S. C. il supplemento delle doti della qu. D. Mariantonia Paliotti sua defunta moglie, sopra li beni fideicommissarj del qu. D. Ignazio Paliotti avo dell'accennata D. Mariantonia. Si oppongono a tal domanda D. Baldassarre Paliotti, fratello della detta D. Mariantonia, possessore dell'accennato fedecommesso, ed il Curatore de' futuri chiamati, per li quali si scrive questa breve memoria. Le ragioni, per le quali costoro giustamente credono di potersi opporre alle pretenzioni del Palmieri, sono perchè la detta D. Mariantonia non ebbe mai dritto a pretendere il chiesto supplemento sul fedecommesso de' suoi maggiori, giacchè esistono altri beni liberi, ed ella fu maritata, e dotata; ed oltracciò se mai dritto avesse avuto, questo con lei si estinse, non avendo giammai in vita nè intentata, nè preparata l'azione.

Acciocchè intanto la giustizia del S. C. possa essere a giorno di tutte le circostanze, che concorrono sul merito della presente controversia, egli fa d'uopo attendere ad i seguenti fatti.

Fatto. D. Ignazio Paliotti nell' ultimo suo teſtamento scritto a 9 Ottobre 1770, ed aperto doppo sua morte a 15 Maggio 1771 doppo avere iſtituito erede l'unico suo figlio D. Giuseppe, gli lasciò a titolo di legitima libera la summa di ducati 1300., e sul reſto dell' eredità lo gravò di un perpetuo fedecommesso agnatizio regolare, chiamando in deficienza della sua linea mascolina, i maschi da femina sua discendente.

Nel tempo, che D. Ignazio Paliotti fondò l' accennato fedecommesso, il di lui figlio D. Giuseppe era di già ammogliato, ed aveva quattro figli, cioè D. Baldassarre, che attualmente è in giudizio, e tre femine, delle quali una era D. Mariantonia, che si maritò poi con D. Luigi Palmieri, e delle cui doti al presente si tratta. Il fedecommettente niuna menzione fece di queſte sue nipoti nel teſtamento; Quindi si arguisce che nell' aver egli ordinata la perpetuità del fedecommesso a pro della discendenza mascolina, tuttocchè erano allora già nate le nipoti, abbia voluto, che il detto suo fedecommesso non si avesse potuto dimembrare per le doti di coſtoro; tanto più perchè lasciato aveva al di loro Padre D. Giuseppe la somma libera di ducati 1300.

Doppo la morte intanto del fedecommettente D. Ignazio, il di lui figlio D. Giuseppe Paliotti a' 14. Ottobre 1792. maritò l'accennata D. Mariantonia con D. Luigi Palmieri. Il padre niuna dote gli coſtituì nell' atto delle nozze, e gli die-

de

de il solo corredo. Durò questo matrimonio un' anno e dieci mesi, doppo i quali morì D. Mariantonia, lasciando un solo maschio, cui fu imposto il nome di Michele.

D. Luigi Palmieri, morta che fu la moglie, non tardò farsi dichiarare dalla G. C. amministratore dell' impubere figlio, e con tale caratteristica convenne il suocero nel S. C. per le doti della defunta moglie, che disse essergli state da lui promesse nell' atto delle nozze nella summa di ducati mille.

Il S. C. imparti termine sulla domanda, e nella compilazione di questo si studiò il Palmieri di provare la promessa dotale col detto di tre testimonj, i quali deposero avere inteso da D. Giuseppe Paliotti promettere la somma di ducati mille per le doti della sua figlia D. Mariantonia, allorchè sopra S. Catarina a Formello trattava le di lei nozze con D. Luigi Palmieri. *Risum teneatis amici.*

D. Giuseppe Paliotti al contrario provò con più testimonj, che il Palmieri nel prendersi a moglie la di lui figlia aveva protestato di volerla senza dote, e contentarsi del solo corredo, atteso che erasi a ciò determinato per le avvenenze personali, e qualità gentiliache della medesima. Pareva, che le pruove fatte dal Paliotti avessero più del plausibile, giacchè se altrimenti fosse andata la cosa, il Palmieri, da accorto uomo qual' è, non avrebbe certamente trascurato di

cautelarsi con publico istrumento, e non stare ad una vaga promessa, che i suoi testimonj dicono fatta sopra S. Catarina a Formello.

Ciò però non ostante il S. C. non ebbe alcun conto tanto delle pruove del Palmieri, quanto di quelle del Paliotti, e con decreto degli 8. Agosto 1797. ordinò l'apprezzo di tutti i beni del Paliotti, affine di tassare sopra quelli la dote della defunta D. Mariantonia *fol.* 148.

Tra questo mentre morì D. Giuseppe Paliotti, ed il giudizio si prosegui con D. Baldassarre suo figlio. L'apprezzo de' beni fu fatto; ma poicchè parte di essi eran liberi, e parte erano soggetti al fedecommesso istituito dal qu. D. Ignazio Paliotti, con decreto de' 31. Marzo 1798. fu commessa allo Scrivano della causa una relazione *bonorum, & onerum* di tutti i beni così liberi, che vincolati, e frattanto *in causam declarandam* furono liberati al Palmieri ducati cento. Si adempì dallo Scrivano all'ordinata relazione, che coll'intelligenza delle parti fu indi discussa, e si rilevò che i beni liberi ascendevano a' ducati 1334. 13 $\frac{1}{4}$, ed i fideicommissati a ducati 8352. sopra partite di arrendamenti *fol.* 229.

Posto adunque in chiaro tanto l'asse libero, che fideicommissario del qu. D. Giuseppe Paliotti. il S. C. a' 14. Agosto 1798. profferì la seguente sentenza. *Condamnetur D. Balthassar Paliotti ad solvendum pro nunc in bonis hereditariis liberis qu. Josephi Paliotti ejus patris alios duc. 180. in be-*

ne-

neficium D. Aloysii Palmieri nomine ut ex actis, pro illis implicandis in tutam emptionem, consulto S. R. C. sive Domino causæ Commissario, ex causa dotis debitæ qu. D. Mariæ Antoniæ Paliotti una cum interessurio a die contracti matrimonii ad rationem ducatorum quinque pro centeno. Respectu vero majoris quantitatis prætensæ super bonis subjectis fideicommisso instituto per D. Ignatium Paliotti, facta petitione ad formam Regiæ Prag. moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. R. C. junctis duabus aulis. fol. 233.

Il S. C. adunque tassò sopra i beni liberi del qu. D. Giuseppe Paliotti la dote della qu. D. Mariantonia Paliotti in ducati 280., inclusi li ducati 100. antecedentemente *liberati in causam declarandam*. Ma poicchè una sola Ruota non era il giudice competente per assolvere, o condannare D. Baldassarre Paliotti per li beni fideicommissarj, fu rimesso ciò alla cognizione delle due Ruote giunte del S. C.

Il Palmieri intanto non lasciò intentata quest' azione, che gli si era riserbata. Quindi doppo aversi fatto abilitare dalla Real Camera, convenne nuovamente in giudizio il suo Cognato D. Baldassarre Paliotti, per lo supplemento delle doti della sua defunta moglie, sopra li beni fedicommissarj del qu. D. Ignazio Paliotti, nella summa di ducati 700. in forza tanto della nota auth. *Res quæ Com. de legat.*, quanto della voluta promessa dotale fattagli dal defunto suocero.

In questo nuovo giudizio conveniva sentirsi il curatore de' futuri chiamati, dell' interesse de' quali principalmente si tratta. Fu a tal uopo destinato dal S. C. l' Avvocato D. Cristofaro Culpano, e questi con dotta ed elaborata istanza difendendo i dritti de futuri chiamati, dimostrò non esser luogo alle novelle pretenzioni del Palmieri. *fol.*

Insussistenza della promessa dotale.

Infatti in qualunque aspetto la presente controversia si riguardi, a chiare note si vede quanto insussistente sia la pretenzione del Palmieri. La voluta promessa dotale, su cui egli fonda tanto sua ragione, è una chimera. Ripugna al buon senso, che D. Giuseppe Paliotti avesse sopra S. Catarina a Formello trattato con lui delle nozze della figlia, e promessi ducati mille per le doti. Questi negozi, che fra i particolari sono della massima importanza, si trattano con una certa riserba e contegno, anzi che in mezzo di una publica piazza. Gli amici comuni, che furono in mezzo a questa facenda, invece di confermare la promessa dotale, depongono all' opposto, che Palmieri si contentò del solo corredo atteso le qualità personali della sposa, e della sua famiglia. Ma inutile egli è il disputare lungamente sopra l' insussistenza di questa voluta promessa, dapoicche il S. C. con sentenza de' 14. Agosto 1798. condannò D. Baldassarre Paliotti a pagare sopra li beni liberi del padre D. Giuseppe la summa di ducati 280.

per

per le doti della sua defunta sorella. Che se il S. C. avesse avuta per vero la promessa delle doti nella summa di 1000, certamente che in 1000, e non in 280. avrebbe condannato D. Baldassarre sopra i beni liberi del padre.

Essendo dunque una chimera la voluta promessa dotale, conviene ora esaminare quale appoggio di ragioni possa appreſtare al Palmieri *l' auth. res quæ Comm. de legatis.*

Il foro seguendo, e forse ampliando la dottrina d' Irnerio, ha pressocchè comunemente ricevuto, che i beni fideicommissarj degli ascendenti, i quali altronde non possono alienarsi, sieno *in subsidium* obligati per le doti delle femine discendenti. *Res quæ*, dice la citata *auth.*, *subjacent reſtitutioni, prohibentur alienari quidem, vel obligari. Sed si liberis portio legitima non sufficit ad dotis sive donationis propter nuptias obligationem: permittitur res prædictas in eam causam alienare, vel obligare pro modo honeſtati personarum congruo. Ea enim quæ comuniter omnibus prosunt, his quæ specialiter quibusdam utilia sunt præponimus.* *Intelligenza dell' auth. Res quæ.*

La ragione di queſto ſtabilimento, esorbitante del dritto antico, è poggiata sulla pubblica utilità, affinchè le donne più facilmente possano ritrovare marito. Sorgono da ciò due corollarj, uno che queſto sia un privilegio che non alla dote, ma alle donne si accorda, e l' altre che queſto compete a coloro solamente, le quali non ancora abbian preso marito.

Or se l' additato privilegio è della donna, e non della dote, ne siegue, che vien dato alla persona. Quindi essendo un dritto personale colla persona stessa si estingue, caso che in vita non sia stata preparata o intentata l'azione. Esempio ne sia il giudizio di competenza, che non preparato agli eredi non si trasmette. E di ciò ne è la ragione, perchè al dir di Paolo nella *l.* 69. *de R. j. Invito beneficium non datur.*

Posta adunque una tale teoria, uom vede che il Palmieri niuna azione ha per la citata auth. sopra i beni fideicommissarj del qu. D. Ignazio Paliotti; imperocchè quest' azione non fu giammai promossa in vita della moglie. *Ideo* (si rapporta deciso nella *Ruota Rom. tom.* 3. *p.* 4. *decis.* 590. *n.* 21.) *cum matrimonium fuerit solutum per mortem uxoris, privilegium dic. legis. non transivit in heredes uxoris, ut in puncto tradit Bart. in l. Nesennius §. fundum n.* 3. *& licet Alexander in dic. §. fundum. n.* 3. *restringat dictum Bartolum ad heredes uxoris extraneos, non procedere dicat in filiis; tamen illum improbant Ruin. Cons.* 163. *n.* 2. *lib.* 4., *& simpliciter Bart. & Ruin. sequitur Barbosa ad l.* 1. *in* 5. *part. n.* 80. *solut. matrim.*

Vie maggiormente poi una tale azione non si è potuta trasmettere al Palmieri, in quantocchè un tale privilegio dell' autentica cessò fin da che la sua moglie con lui si congiunse in matrimonio. Questo è un privilegio; che siccome sopra

si è

si è detto, si accorda alle donne, che non ancora abbian preso marito, e non già alle maritate. Così insegnò il Cancerio seguendo la dottrina di Bartolo nelle sue resoluzioni *de dote*, ove al n. 166. scrisse. *Et an dicta auth. Res quæ procedat in dotis augumento constante matrimonio facto? Negative ex multis resolvit Casanate cons. 54. & est optima decisio Milanensis 5. Quod placet. Si mulier sine dote nupserit an possit uti beneficio dict. auth. Res quæ, eam detrahendo de bonis vinculatis?* MIHI SENTENTIA BARTOLI VERIOR VIDETUR, CUM CESSANTE CAUSA CESSIT LEGIS DISPOSITIO *c. cum cessante de appellatio.* Così ancora il nostro de Ponte scrisse nel *Cons.* 46. *n.* 6. *Et quæso advertatur quod omnes DD., & idem text. in auth. Res quæ loquuti fuerunt in muliere non nupta, quam ad reperiendum maritum oportet habere certam dotis quantitatem;* SED IN MULIERE JAM NUPTA ADHUC NON VIDI DOCTOREM LOQUENTEM IN TERMINIS DIC. AUTH., UT POSSINT BONA TESTATORIS SUBJECTA FIDEICOMMISSO ALIENARI; *jam quod casus noster non est quod hæc mulier nullam habeat dotem; nam ut demonstratum est, adsunt bona ascendentia, ex quibus poterit habere paragium, sed tractat habere majorem dotem ex aliis bonis.* E nel caso presente si tratta appunto non già di una donna, che *nullam habuit dotem*, poichè Palmieri con decreto del S. C. ha avuto per le doti della

la moglie ducati 280. sopra i beni liberi ; *sed tractat habere majorem dotem ex aliis bonis.*

Ma questa dote di ducati 280, ripiglia il Palmieri, è troppo tenue ; e perciò ei si crede in dritto di pretenderne l'augumento sopra li beni fideicommissarj.

Congruità della dote ricevuta.

Qui però si prega la giustizia del S. C. a riflettere, che i termini di dote *congrua* ovvero *tenue* sono relativi alle diverse circostanze, in cui l'affare si ritrova. La dote che si costituisce ad una già maritata sarà congrua, tuttocchè tenue potrebbe essere per una nubile. Così anche una dote, che in altre circostanze sarebbe picciola, si avrà per sufficiente, alloraquando si tratta di venire coll'azione sussidiaria, ed a danno di un terzo. Infatti riferisce Merlino *controv. cent.* 2. *c.* 47., *n.* 9., che il S. C. seguendo la dottrina di Baldo, e di altri conosciuti DD. ebbe per vero, che allora quando si tratta di venire con una azione sussidiaria, la dote non possa dirsi tenue, se non quando tanta e tale n'è la tenuità, che si eguagli al niente. *Sed adhuc, admissa ea violenta interpetratione, Baldus de ea parva dote intellexit, quæ nulli doti æquiparatur, eoque argumento utitur quasi parum & nihil idem sint l. quamvis de cond. & demonst., & intra hos tarminos hanc Baldi traditionem admiserunt nostrates; prout decisum referunt Surdus decis.* 61. *n.* 12. *Rot. Rom. decis.* 202. *n.* 14., *ubi dicitur placuisse Dominis verbum* PARVA *intelligi de ea* NOTABILI

BILI PARVITATE, QUÆ NIHILO ÆQUIPARETUR: *Sequitur Marta dic. q. 12. art. 5. E. late examinata quæstione resolvit. Bar. decis. 128. n. 55. Fontanell. de pactis nupt. glos. 8. p. 9. n. 16. &c. Unde fit quod tradunt nostrates, remedium hujus auth.* ESSE SUBSIDIARIUM, ET PERINDE SOLUMMODO RESPICERE URGENTEM UXORIS NECESSITATEM, NON AUTEN EJUSMODI QUALITATEM, ET HONORIFICENTIAM. E lo stesso insegnò il Rovito nella *decis. 46. n. 16.* Lo Scoppa nell' additata controversia di Merlino *n. 4.*, ed altri molti che per brevità si tralasciano.

Se dunque nè casi delle azioni sussidiarie per picciole si hanno quelle doti solamente, che al nulla si eguagliano, ben si comprende che per picciola non si debba avere la summa di ducati 280., che per le doti della moglie defunta ha ricevuto il Palmieri. E dovrebbe pure costui ricordarsi, che tal summa per la sua condizione è un bastante appannaggio. Il suo fratello germano D. Ferdinando Palmieri, benchè posto in una situazione più liberale della sua, pure ammogliato con D. Fortunata del Giudice nel 1785., non ebbe altra dote che la summa di 300. fol. Un tale essempio, seguito nella sua famiglia, dovrebbe bastare al Palmieri per renderlo convinto, che la summa di ducati 280. una col corredo sia stata sufficiente per le doti della sua defunta moglie. Infatti la Rota Romana in una causa consimile, escluse Eleonora Malvezzi dall' azione, che ave-

va dedotto per lo supplemento delle sue doti sopra i fedecommessi di sua famiglia, solo perchè vide, che Ercole de Dulfi, fratello del di lei sposo Pompeo de Dulfi, aveva preso, ammogliandosi, una dote pressocchè eguale alla sua. *Et conseguenter ista summa visa fuit Dominis sufficiens pro dote congrua Eleonoræ, ex quo in familia de Dulphis consueta dos solet esse in lib.* 5000., *uti ex pluribus instrumentis datis, & de anno* 1577, *& sic per annum ante matrimonium Eleonoræ, Hercules frater Pompei de Dulphis habuit in dotem lib.* 5000.; *quæ probatio ex instrumentis cum sit specialis de solito in eadem familia de Dulphis, & illa dos Herculis percutiat tempus matrimonii Eleonoræ, magis attendenda est, & præferenda depositionibus testium. Rot. Rom. recent. p.* 5. *tom.* 1. *decis.* 164. *n.* 10.

Maggiormente poi si rileverà che l'accennata summa di ducati 280 sia stata congrua per le doti della qu. Mariantonia Paliotti, se per un poco si fisserà lo sguardo sopra i beni del patrimonio paterno. L'asse libero di costui fu nel S. C. liquidato per 1334.; il numero de'figli eran quattro; alla qu. D. Mariantonia dunque nel darsi la summa di ducati 280 col corredo, fu tassata la virile. E non sarà questa una dote congrua anzi eccessiva? Si dirà, che nel tassarsi l'accennate doti dovevano mettersi in contributo non solo i beni liberi ma ben'anche i beni fideicommissarj. Ma tal dubbio restò deciso con sentenza del S. C. nella

causa

causa di Lucrezia Como nel 1601., che viene rapportata dal Presidente Galeota *lib.* 2. *Controvers.* 17. *n.* 34. Aveva questa Dama fatta la stessa petizione, che oggi fa il Palmieri, cioè che nella liquidazione delle sue doti si computassero tutt'i beni tanto liberi paterni quanto fideicommissarj di suo avo Francesco. A tale effetto dedusse, che le doti da lei ricevute erano assai tenui; ma il S. C. decise, che nella liquidazione delle doti dovessero venire in computo solo i beni liberi; ed escluse l'azione sopra i beni fideicommissarj da che quella era già stata, sebbene modicamente, dotata. *Attamen*, dice il citato Galeota; *his non obstantibus die* 11. *Junii* 1601. *pariter functis aulis, referente Gizzarello, declaratum fuit in liquidatione virilis debitæ dictæ Lucretiæ Comõ* NON ESSE COMPUTANDA BONA SUBJECTA FIDEICOMMISSO *qu. Francisci avi; ex quo aderant bona libera, super quibus poterat constitui paragium; Quamvis enim pro dotrice fuisset allegatum paragium, æstimatis tantum bonis liberis, fore nimis exiguum, quod non poterat dici congrua dos; quod in facto habitum fuit pro vero, & subsequens exitus paragii liquidati in modica summa jam declaravit, habito respectu ad qualitatem matronæ nobilis ex antiquis Baronibus & Dominis Carifii & Casalis novi prope Neapolim, cujus majores, ut notorii nobiles qui ex Hispania inserviendo sereniss. Alphonso I. in Regno advenerunt, & ab Alphonsi successoribus inter pri-*

primos habiti sunt, semper nobilissimis hujus Urbis nupserunt. ATTAMEN S. C. DETERMINAVIT, TUNC LOCUM FIERI SUBSIDIO, QUANDO NIHIL PENITUS REMANET EX BONIS LIBERIS; SECUS VERO CUM EX IIS TANTUM SUPERESSET, QUOD PARAGIUM, QUAMVIS MODICUM, CONSTITUI POSSIT.

Tanto adunque se si riguardano li ſtretti termini di un'azione ſussidiaria, quanto se si considerano le condizioni di Palmieri, e lo ſtato del patrimonio libero di Paliotti, è forza confessare, che la somma di ducati 280. sia ſtata una dote congrua, e sufficiente per D. Mariantonia Paliotti; e per conseguenza, che non si possano con danno de' futuri chiamati, pretendere nuovi supplementi sopra i beni fideicommissarj.

Esiſtenza de' beni liberi.

A ciò si aggiunge, che se il S. C. avesse creduto, che le accennate doti non fossero ſtate congrue, in vece di ducati 280. colla sentenza de' 14. Agoſto 1798. l'avrebbe potute taſſare in somma maggiore sopra i beni liberi senza dimembrare i beni del fedecommesso. Infatti non vi può essere regresso sopra i beni fideicommissarj fino a che esiſtono altri beni liberi, ed in ciò tutta la scuola del Foro unanimamente concorda. *Bonis namque liberis extantibus non procedit remedium auth. res quæ, tamquam subsidiarium in illorum defectum. Rot. Rom. decis. 389. n. 8. p. 17. Rec.* Lo ſtesso disse il Cancerio *Resolut. de Dote n. 173. Insuper sciendum quod dict. auth. res quæ, & alia jura superius alligata, quibus*

præ-

prædictæ conclusiones fundantur, procedunt & habent locum in subsidium, non extantibus bonis descendentis, qui dotem constituere vult.

Similmente il Menochio in termini più adattati alla presente specie scrisse nella *Præsump.* 189. *lib.* 4. *n.* 22. *Secundus est casus, quando scilicet pater habet bona, e quibus dotem potest constituere filiæ; & tunc clarum est, bona fideicommissi avi alienari non posse pro hujus dotis constitutione; non enim avus tenebatur ad ejus dotis constitutionem, cum hoc sit officium paternum.*

E per tralasciare tanti altri, giova riferire l'insegnamento del Fontanella, le cui parole nel trattato *de pactis nupt. claus.* 5. *Glos.* 1. *p.* 2. *n.* 9. sono le seguenti: *Declaratur igitur primo, ut intelligatur, quod possit pro constituenda dote manus extendi ad bona fideicommisso subjecta in subsidium, ideſt si pater non habeat bona libera, ex quibus eam constituat; subsidiarium enim est ejus textus remedium, ut idem ipse insinuat in illis verbis; si liberis portio legitima non sufficiat ad dotis & donationis propter nuptias constitutionem; & in corpore unde sumitur, nempe in §. Si vero in auth. de restitut., & ea quæ parit &c. Idem insinuant illa verba; aliam non habens substantiam. Clare test. in l. pater filium in fin. princ. in illis verbis: Si non erat aliud in hereditate unde debitum exolveret ff. de leg.*

Se dunque nel patrimonio di Paliotti vi sono altri beni liberi, e questi furono liquidati per la sum-

ma

ma di ducati 1334, e se la dote di ducati 280 di D. Mariantonia Paliotti non fosse stata riputata congrua, il S. C. glie l'avrebbe dovuta tassare in somma maggiore sopra il resto de' beni liberi, ma giammai, nel mentre questi esistono, si possono stendere le mani sopra i beni del fedecommesso. Si tratta in tal caso di ledere il dritto de' futuri chiamati, i quali sono pur' anche persone privilegiate, ed all'interesse de' quali pur veglia la legge.

Nè vale il dire, che il S. C. tassando ducati 280 per le doti di D. Mariantonia Paliotti sopra li beni liberi del padre, ebbe riguardo alle porzioni degli altri fratelli; giacchè dalla libera eredità del padre si dovevano prima dedurre le doti nella giusta loro quantità, che sono come un debito alieno, e poi quel che ne rimane dividersi fra lo rimanente de' figli.

Per le cose anzidette adunque si potrà giustamente conchiudere che il Palmieri non ebbe mai azione a pretendere il supplemento delle doti della defunta sua moglie sopra i beni del fedecommesso di Paliotti, giacchè il beneficio dell' *auth. Res quæ* si perdè col matrimonio, e si estinse colla donna, la quale non lasciò preparata l'azione; e ciò maggiormente perchè nel patrimonio di Paliotti esistono altri beni liberi, e di questi ne fu D. Mariantonia Paliotti sufficientemente dotata.

Si

Si spera perciò dalla giuſtizia del S. C.; che escludendo il Palmieri dalla sua mal fondata azione, liberi D. Baldassarre Paliotti ed il fedecommesso di suo avo D. Ignazio dalle di lui ingiuſte intraprese.

Di Casa 16. Agoſto 1800.

Dioniſio Paſcucci.

Die 16 *Auguſti* 1800.
Imprimatur
DENTICE.

Die 22. Augusti 1800.
Iuncta alij Ciancilli et Magni Bisogni.
Non esse locum petitis pro parte Palmieri, ref.to Hilario Tantillo.
Die 12. Aug.ti 1802. confermata la sentenza in grado di reclamo, referente Cognitore Giovannelli.

VM1 1547063

Digitized by Google

Die 12. Augusti 1600

[illegible] Bijoque, et sibi ipsi [illegible]
interesse Spectabilis Christ. [illegible]

Vt. 40.

Cum judicatum [illegible] sententia die 22. Augusti
anni 1600. lata junctis Actis fol. 283. Proc: D.
Magistri Balthasari, et Actis Reclamatis D: Balthasar
ne molestia actis [illegible] Augusti fol. [illegible] Proc: ac
proinde D. Balthasar Schlott [illegible] ex actis adjudi-
catus et innotescit Augustissimo Judicium Vestrum
partes adeant Curiae Comitis [illegible] Augusti
instantis dotium fortean [illegible] D: Balthasar Schlotti
Augustissimo Liberi Baronis Galeazzi, quae Actorum
Vt. fol. D. Balthasar Schlotti [illegible]